



COMUNE DI CONTROGUERRA

PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera del Consiglio Comunale

N. 6 del Reg. del 26-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei**, del mese di **aprile** alle ore **20:00**, in **modalità remota**.

Alla **Prima** convocazione in sessione pubblica e **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti/Assenti
1.	Carletta Franco	Presente
2.	Scarpantonio Mauro Giovanni	Presente
3.	Iozzi Ivano	Presente
4.	Lelii Guido	Presente
5.	Nardini Giuseppe	Presente
6.	Macci Cristina	Presente
7.	Di Filippo Marco	Presente
8.	Mariani Cinzia	Presente
9.	Di Michele Alex	Presente
10.	Di Pietro Annunziata	Presente
11.	Di Bonaventura Fabrizio	Presente

Assegnati n.11	Fra gli assenti sono giustificati:	Presenti n. 11
In carica n. 11		Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il **Ing. Franco Carletta** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa il Segretario Comunale **Cristiano Quaglia**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett a) del D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con deliberati di Consiglio Comunale n. 11 del 29/07/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a **5 (cinque) per mille**
- b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. L'aliquota è pari al **8,6 (ottovirgolasei) per mille** da applicare al 50% della base imponibile;
- c) Ulteriori unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 detenute da titolari di abitazione principale e relative pertinenze : aliquota pari al **9,8 (novevirgolaotto) per mille**
- d) fabbricati classificati categoria catastale C/1 che non risultano locati dal 1.1.2020 al 31.12.2020 e dalla quale non risultano nessun tipo di attività economica specifica: aliquota pari al **7,6 (settevirgolasei) per mille**
- e) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 (uno) per mille**
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,51 (duevirgolacinque) per mille**
- g) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6 (diecivirgolasei) per mille**
- h) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6 (diecivirgolasei) per mille**;
- i) terreni agricoli: aliquota pari al **7,6 (settevirgolasei) per mille**;
- j) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,8 (novevirgolaotto) per mille**

CONSIDERATO che, al fine garantire l'erogazione dei servizi Comunali e raggiungere l'equilibrio di bilancio, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote IMU approvate per l'anno 2020;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2021 l'agevolazione Imu Covid 19 di cui all'art. 12 del vigente Regolamento IMU;

PRESO ATTO che:

- le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché

il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021;

- la pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;
- ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione FAVOREVOLE UNANIME

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a **5 (cinque) per mille**
- b) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. L'aliquota è pari al **8,6 (ottovirgolasei) per mille** da applicare al 50% della base imponibile;
- c) Ulteriori unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 detenute da titolari di abitazione principale e relative pertinenze : aliquota pari al **9,8 (novevirgolaotto) per mille**
- d) fabbricati classificati in categoria catastale C/1 che non risultano locati dal 1.1.2021 al 31.12.2021 e dalla quale non risultano attività economiche specifiche: aliquota pari al **7,6 (settevirgolasei) per mille**
- e) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 (uno) per mille**
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,51 (duevirgolacinque) per mille**
- g) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6 (diecivirgolasei) per mille**
- h) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6 (diecivirgolasei) per mille**;
- i) terreni agricoli: aliquota pari al **7,6 (settevirgolasei) per mille**
- j) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,8 (novevirgolaotto) per mille**

2) di confermare anche per l'anno 2021 l'agevolazione Imu Covid 19 di cui all'art. 12 del vigente Regolamento IMU;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

□

Il Responsabile del Servizio
f.to Marina Marchegiani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

□

Il Responsabile del Servizio
f.to Marina Marchegiani

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Ing. Franco Carletta

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra all'Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno 07-05-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 22-05-2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
- La presente delibera è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to Cristiano Quaglia

La presente delibera è conforme all'originale

Controguerra li _____

Il Segretario Comunale

Cristiano Quaglia